



**Politecnico  
di Torino**

# **Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca**

***Approvato dal Senato Accademico del 30 ottobre 2023  
Emanato con D.R. n. 1118 del 31 ottobre 2023  
In vigore dal 31 ottobre 2023***

## SOMMARIO

DEFINIZIONI .....	2
Titolo I - Principi generali.....	3
<b>Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca .....</b>	<b>4</b>
Titolo II – La Scuola di Dottorato .....	5
<b>Art. 3 - Finalità della Scuola di Dottorato.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4 - Struttura della Scuola di Dottorato.....</b>	<b>5</b>
<b>4.1 Il/la Direttore/Direttrice.....</b>	<b>5</b>
<b>4.2 Il Consiglio della Scuola di Dottorato .....</b>	<b>6</b>
<b>4.3 Il Comitato Esecutivo .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5 - Nomina del Direttore della Scuola di Dottorato.....</b>	<b>7</b>
Titolo III – Istituzione, attivazione e valutazione dei Corsi di Dottorato di ricerca .....	7
<b>Art. 6 - Istituzione, rinnovo e attivazione dei Corsi di Dottorato di ricerca.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 7 – Risorse finanziarie.....</b>	<b>8</b>
<b>Art.8 – Valutazione dei Corsi di Dottorato di ricerca.....</b>	<b>9</b>
Titolo IV – Organizzazione dei Corsi di Dottorato di ricerca.....	9
<b>Art. 9 - Organi dei Corsi di Dottorato di ricerca .....</b>	<b>9</b>
<b>9.1 Il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato.....</b>	<b>9</b>
<b>9.2 Il Collegio Docenti del Corso di Dottorato.....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 10 - Regolamento dei Corsi di Dottorato .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 11 – Offerta didattica.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 12 - Progetto formativo .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 13 - Durata del Dottorato di Ricerca .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 14 – Supervisor e co-Supervisor .....</b>	<b>13</b>
Titolo V – Forme di collaborazione con le imprese e gli enti esterni .....	14
<b>Art. 15 - Collaborazione con le imprese e gli enti esterni.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 16 - Dottorato in esercizio di apprendistato.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 17 – Dottorato industriale e Percorsi executive .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 18 – Dottorati di interesse nazionale.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 19 - Partecipazione a Dottorati esterni.....</b>	<b>16</b>
Titolo VI – Internazionalizzazione.....	16
<b>Art. 20 – Internazionalizzazione del Dottorato.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 21 - Accordi di co-tutela di Dottorato .....</b>	<b>17</b>
Titolo VII – Ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca.....	17

<b>Art. 22 - Ammissione ai Corsi di Dottorato</b> .....	17
<b>Art. 23 - Commissioni giudicatrici</b> .....	17
<b>Art. 24 - Bando di ammissione</b> .....	18
<b>Art. 25 - Trasferimenti da altre università</b> .....	18
Titolo VIII – Diritti e doveri dei/delle dottorandi/e .....	19
<b>Art. 26 - Frequenza dei corsi di Dottorato, obblighi e incompatibilità</b> .....	19
<b>Art. 27 – Sospensione della frequenza</b> .....	20
<b>Art. 28 – Decadenza e rinuncia agli studi</b> .....	20
<b>Art. 29 - Norme di comportamento</b> .....	21
<b>Art. 30 - Borse di studio</b> .....	21
<b>Art. 31 - Contributi per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato</b> .....	22
<b>Art. 32 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica e alla ricerca</b> .....	22
<b>Art. 33 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi e delle dottorande</b> .....	22
Titolo IX – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca .....	22
<b>Art. 34 - Redazione della tesi di Dottorato</b> .....	22
<b>Art. 35 – Valutazione della tesi di Dottorato e ammissione all’esame finale</b> .....	22
<b>Art. 36 – Proroghe</b> .....	23
<b>Art. 37 - Esame finale</b> .....	23
Titolo X – Norme transitorie e disposizioni finali .....	23
<b>Art. 38 - Anno Accademico</b> .....	23
<b>Art. 39 – Norme transitorie e finali</b> .....	24

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

*Accreditamento*: procedura di cui agli artt. 3, 4 e 5 del DM 226 del 14 dicembre 2021, *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*

*Catalogo degli insegnamenti di terzo livello dottorale*: si tratta dell’insieme di insegnamenti di carattere tecnico-specialistico, di carattere trasversale e gli insegnamenti su invito programmati e offerti dall’Ateneo specificamente per il Dottorato di ricerca

*Ciclo di Dottorato*: insieme dei Corsi di Dottorato attivati in un determinato anno accademico

*Comitato di Consultazione*: organismo composto da docenti, e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca, coerenti con i profili culturali in uscita. Può essere costituito in rappresentanza stabile delle parti interessate di uno o più Corsi di dottorato e assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento con il mondo

imprenditoriale e del lavoro, al fine di valutare l'andamento dei Corsi, elaborare proposte di definizione e progettazione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento

*Corso di Dottorato*: costituisce il terzo livello della formazione universitaria, assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione

*Co-tutela di tesi di Dottorato*: la co-tutela di tesi permette infatti al dottorando di svolgere parte delle proprie ricerche presso un'università straniera e di conseguire, al termine del ciclo di studi, un doppio titolo di dottore di ricerca, riconosciuto in due Paesi

*Curricula*: indirizzi di ricerca in cui può essere articolato un Corso di Dottorato

*Declaration of Intent (DoI)*: documento con cui il Supervisor e il/la dottorando/a condividono i principi e l'organizzazione del percorso formativo

*Diploma Supplement*: è un documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. Fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente secondo un modello standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO

*Dottorando/a*: qualifica che si ottiene con l'iscrizione a un Corso di Dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e si mantiene fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

*Dottore di ricerca*: titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un Corso di Dottorato, previo superamento dell'esame finale

*Modalità operative* per l'applicazione del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca (Modalità operative): documento (o insieme di documenti) che riporta le modalità di implementazione delle diverse regole introdotte dal presente Regolamento. Il Regolamento contiene gli specifici rimandi alle Modalità operative che sono approvate dal Consiglio della Scuola di Dottorato

*MUR*: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Premi di qualità*: contributi di premialità assegnati a dottorandi/e sulla base di criteri di merito.

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Torino in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, del Decreto Ministeriale 22 marzo 2022, n. 301 e dello Statuto del Politecnico di Torino.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre il funzionamento della Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino, istituita ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.
3. Il presente Regolamento definisce i principi generali che regolano le attività del Dottorato di ricerca al Politecnico di Torino. Le modalità tecniche di applicazione saranno contenute nel documento "*Modalità operative per l'applicazione del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca*" (nel seguito "*Modalità operative*") approvato del Consiglio della Scuola ed in accordo con il presente Regolamento e previo parere favorevole del Senato Accademico.
4. Per i Corsi di Dottorato di ricerca istituiti in forma associata con altre Università e enti di ricerca pubblici o privati valgono anche le norme previste dalle specifiche convenzioni.
5. Nell'organizzazione dei Corsi di Dottorato, il Politecnico di Torino si ispira ai principi della Carta Europea dei Ricercatori, al fine di garantire le condizioni migliori per favorire lo sviluppo, il trasferimento, la

condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, nonché la formazione e lo sviluppo professionale dei/delle dottorandi/e.

6. I percorsi dottorali si realizzano nell'ambito di un sistema di monitoraggio, valutazione e assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei/delle dottorandi/e, al fine di assicurare l'accreditamento e la reputazione nazionale e internazionale dei Corsi.

## Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca

1. Il Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
  - a. concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
  - b. condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
  - c. contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
  - d. contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee Guida per l'assicurazione della qualità.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» adottati il 26 giugno 2011 dallo "Steering Group on Human Resources and Mobility" nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, la formazione dottorale:
  - a. persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
  - b. è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando/la dottoranda può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
  - c. promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
  - d. contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal/dalla dottorando/a, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
  - e. prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
  - f. si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a monitorare e migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca, a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei/delle dottorandi/e, nonché a favorirne la partecipazione ai processi di miglioramento continuo attraverso il recepimento delle loro valutazioni periodiche e dei loro suggerimenti.

## TITOLO II – LA SCUOLA DI DOTTORATO

### Art. 3 - Finalità della Scuola di Dottorato

1. La Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino (di seguito indicata come Scuola) è istituita ai sensi dell'art. 26 dello Statuto con lo scopo di promuovere, organizzare e attuare le attività relative ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di specializzazione in attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli Organi di governo dell'Ateneo.
2. La Scuola si pone come obiettivo di armonizzare i vari Corsi di Dottorato, pur preservandone le indispensabili specificità, coordinarne le attività formative e culturali, controllarne la qualità, indirizzare, promuovere e attuare le scelte strategiche e di politica scientifica che coinvolgono il Dottorato di ricerca, come definite dagli Organi di governo dell'Ateneo.
3. La Scuola di Dottorato, d'intesa con i Dipartimenti, organizza l'attività formativa di terzo livello e promuove lo sviluppo di competenze trasversali, a completamento delle conoscenze tecnologiche di alta specializzazione fornite dai singoli Corsi di Dottorato.
4. La Scuola, con la collaborazione dei Collegi dei Corsi di Dottorato, garantisce la pubblicità e l'accessibilità, in particolare attraverso il sito web di Ateneo, di tutte le informazioni in tema di Dottorato di ricerca aggiornate per i diversi destinatari.
5. La Scuola promuove, anche per il tramite dei Collegi dei Corsi di Dottorato, l'interazione tra dottorandi e dottorande anche allo scopo di favorire l'interdisciplinarietà della ricerca.

### Art. 4 - Struttura della Scuola di Dottorato

1. Sono Organi della Scuola di Dottorato: il Direttore, il Consiglio, il Comitato Esecutivo.

#### 4.1 Il/la Direttore/Direttrice

1. Il/la Direttore/Direttrice della Scuola di Dottorato:
  - a. è il/la responsabile della Scuola;
  - b. ne indirizza le attività;
  - c. individua le strategie di promozione delle attività della Scuola;
  - d. rappresenta la Scuola verso l'esterno e nei confronti degli altri Organi dell'Ateneo;
  - e. presiede il Consiglio della Scuola e il Comitato Esecutivo;
  - f. rappresenta la Scuola nel Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio;
  - g. individua la Commissione Giudicatrice per il conferimento di incarichi didattici tramite Albo o Avviso di Vacanza, riferiti agli insegnamenti di carattere trasversale della Scuola;
  - h. approva gli atti delle Commissioni Giudicatrici per il conferimento degli incarichi didattici tramite Albo o Avviso di Vacanza, relativi a tutti i Corsi di Dottorato;
  - i. sottoscrive le convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato da parte di enti esterni e/o per l'attivazione di percorsi di dottorato per dipendenti di impresa conformi agli schemi tipo approvati dagli organi di Ateneo;
  - j. approva e sottoscrive gli accordi di co-tutela di tesi di cui all'art.21;
  - k. monitora che alle attività dei corsi di dottorato e alle modalità di accesso sia data chiara e opportuna visibilità sul sito web di Ateneo.
2. È facoltà del Direttore/Direttrice designare un Vice Direttore/Vice Direttrice che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento. Nel quadro di un programma coordinato di attività, il/la Direttore/Direttrice può avvalersi di delegati/e, nel numero massimo di sei, scelti tra docenti di ruolo e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato dell'Ateneo, definendone i compiti e gli ambiti di competenza.

## 4.2 Il Consiglio della Scuola di Dottorato

1. Il Consiglio della Scuola di Dottorato promuove gli aspetti culturali delle attività di collaborazione, in chiave di didattica e di ricerca, con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali ed ha i seguenti compiti:
  - a. definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola di Dottorato e delle Scuole di specializzazione;
  - b. coordinare e definire il quadro delle attività didattiche inerenti i Corsi di Dottorato e di specializzazione;
  - c. approvare il *Catalogo di insegnamenti di terzo livello dottorale*;
  - d. approvare l'elenco dei titolari di insegnamento interni e deliberare l'affidamento diretto di incarichi di titolarità di insegnamento a soggetti esterni per tutti gli insegnamenti di terzo livello;
  - e. deliberare l'affidamento diretto di incarichi per attività didattiche seminariali o l'eventuale ricorso all'Albo o ad Avviso di vacanza;
  - f. esprimere parere obbligatorio in merito all'istituzione di un nuovo Corso di Dottorato;
  - g. esprimere parere obbligatorio in merito alla convenzione per l'attivazione e funzionamento dei Corsi di Dottorato in forma associata;
  - h. stabilire i requisiti per l'ammissione ai Corsi di Dottorato e i criteri di valutazione delle candidature;
  - i. proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità di ripartizione delle risorse per le borse di Dottorato;
  - j. approvare le modalità operative per la gestione dei Corsi di Dottorato, incluse le modalità per l'accesso e per il conseguimento del titolo finale;
  - k. approvare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi di qualità e, quando disponibile, ripartire il budget assegnato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione;
  - l. definire le materie di competenza del Comitato Esecutivo;
  - m. nominare i componenti del Comitato Esecutivo.
2. Il Consiglio della Scuola è costituito da:
  - a. il Direttore/la Direttrice della Scuola;
  - b. i Coordinatori/le Coordinatrici dei Collegi Docenti dei Corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Torino e dai Direttori/Direttrici delle Scuole di Specializzazione;
  - c. tre rappresentanti dei dottorandi e delle dottorande e degli specializzandi e delle specializzande del Politecnico di Torino, eletti/elette con modalità definite dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli/delle studenti/studentesse negli Organi di Governo e in altri organi collegiali;
  - d. cinque docenti anche esterni/e al Politecnico di Torino, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza della loro attività scientifica.
3. Il mandato dei/delle componenti del Consiglio di cui alla lettera b) del precedente comma dura tre anni. Il mandato dei/delle rappresentanti di cui alla lettera c) dura due anni, rinnovabile una sola volta, purché permanga lo status di dottorando/a e specializzando/a.
4. Il Consiglio può ampliare la sua composizione attraverso la designazione di rappresentanti, con ruolo consultivo, di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola, referenti di Ateneo di Corsi di Dottorato istituiti in forma associata con altre Università di cui il Politecnico non sia sede amministrativa.
5. Al Consiglio della Scuola si applicano le norme di funzionamento degli Organi collegiali previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

## 4.3 Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal/dalla Direttore/Direttrice della Scuola e da cinque componenti del Consiglio della Scuola individuati dal Consiglio stesso, tra cui almeno un/una dottorando/a o specializzando/a, prestando attenzione all'equilibrio di genere.

2. Il Comitato Esecutivo delibera su tutte le materie per le quali è delegato dal Consiglio.

## Art. 5 - Nomina del Direttore della Scuola di Dottorato

1. Il/la Direttore/Direttrice della Scuola è un/una docente dell'Ateneo nominato/a dal Rettore su indicazione del Consiglio della Scuola. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

## TITOLO III – ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

### Art. 6 - Istituzione, rinnovo e attivazione dei Corsi di Dottorato di ricerca

1. L'offerta dottorale annuale (ciclo) è composta da: a) Corsi di nuova istituzione, la cui attivazione è subordinata ad accreditamento ministeriale e/o b) Corsi già accreditati, assoggettati alla verifica ministeriale periodica sul mantenimento dei requisiti di accreditamento.
2. I Corsi di Dottorato sono proposti, previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantirne la funzionalità e il controllo e monitoraggio delle attività ad esso connesse:
  - a. in caso di nuova istituzione, da un gruppo sufficientemente ampio di docenti (almeno pari al numero minimo di componenti del Collegio Docenti richiesto per l'accREDITamento), previa delibera di approvazione di tutti i Dipartimenti che garantiscono la disponibilità delle loro strutture;
  - b. in caso di rinnovo, dal/la Coordinatore/Coordinatrice, sentito il Collegio Docenti del Dottorato e previo parere positivo del Dipartimento sede amministrativa del Corso.
3. La proposta di nuova istituzione di un Corso di Dottorato deve essere presentata alla Scuola di Dottorato in tempo utile per l'avvio dell'iter approvativo e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno e deve specificare l'area o le aree scientifico-disciplinari di riferimento, gli obiettivi formativi, le tematiche di ricerca e i relativi programmi di ricerca e di didattica. Nella proposta, da predisporre con il supporto del Presidio della Qualità di Ateneo, devono inoltre essere specificati:
  - a. il Dipartimento a cui il Corso di Dottorato afferisce come sede gestionale nel caso si tratti di un Corso Interdipartimentale;
  - b. le motivazioni per l'istituzione del nuovo Corso in relazione alla sua opportunità scientifica ed economica, tenuto conto del panorama nazionale e internazionale esistente, avvalendosi anche degli studi settore;
  - c. il progetto formativo del Corso di Dottorato formulato anche sulla base del confronto con rappresentanti del contesto sociale, economico e culturale di riferimento;
  - d. l'indicazione dei/delle docenti e ricercatori/ricercatrici universitari/e proposti/e quali componenti del Collegio Docenti;
  - e. le specifiche strutture operative e scientifiche esplicitamente dedicate ai/alle dottorandi/e;
  - f. le risorse finanziarie rese disponibili per il Corso di Dottorato da parte delle strutture proponenti (borse, fondi di funzionamento, fondi di ricerca e per l'internazionalizzazione);
  - g. le eventuali collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e esteri, anche al fine di garantire maggiori risorse finanziarie al Corso di Dottorato e il placement dei Dottori di ricerca;
  - h. il riferimento alla possibile composizione di un *Comitato di consultazione*, composto da soggetti qualificati del contesto sociale, economico e culturale di riferimento, che dovrà essere istituito a valle dell'*accreditamento*;
  - i. il numero complessivo di dottorandi/e sostenibile per ciclo;
  - j. eventuali *curricula* in cui si articola il Corso.
4. La procedura di istituzione prevede:
  - a. la delibera del Dipartimento o dei Dipartimenti che garantiscono la disponibilità delle loro strutture di cui al precedente c.2;

- b. il parere obbligatorio del Consiglio della Scuola di Dottorato;
  - c. il parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
  - d. il parere obbligatorio del Senato Accademico;
  - e. la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. I Corsi di Dottorato possono essere istituiti anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con altre università italiane e straniere, con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione italiani o esteri, con imprese anche estere che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione secondo le disposizioni delle normative vigenti, purché vengano fatte salve le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica del Corso di Dottorato proposto, di reciprocità nella messa a disposizione delle risorse. Le modalità di attivazione e funzionamento di tali Corsi di Dottorato sono definiti da un'apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio della Scuola di Dottorato e sottoposta all'iter approvativo di cui al comma 4 del presente articolo.
  6. Gli adempimenti relativi ai Corsi di nuova istituzione sono in capo al Consiglio della Scuola di Dottorato in coordinamento con i/le Direttori/Direttrici dei Dipartimenti che supportano la proposta di istituzione. Alle sedute del Consiglio della Scuola è invitata a partecipare, senza diritto di voto, una rappresentanza dei Corsi di nuova istituzione nelle fasi precedenti all'accreditamento e all'istituzione degli stessi.
  7. La procedura di rinnovo prevede:
    - a. la proposta del Coordinatore/Coordinatrice, sentito il Collegio Docenti del Corso di Dottorato e previo parere positivo del Dipartimento sede amministrativa del Corso;
    - b. il parere obbligatorio del Consiglio della Scuola di Dottorato;
    - c. il parere obbligatorio del Senato Accademico;
    - d. la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.
  8. La proposta di rinnovo deve essere presentata alla Scuola di Dottorato secondo le tempistiche previste nelle *Modalità operative* e comunicate dalla Scuola di Dottorato per il rispetto dell'iter approvativo e della scadenza ministeriale.
  9. È compito del Nucleo Dottorato di Ricerca inoltrare la domanda di accreditamento al MUR per tutti i Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa presso il Politecnico di Torino, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, specificando il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'*accreditamento*.
  10. In seguito all'accreditamento da parte del Ministero, i Corsi di Dottorato di ricerca sono istituiti con Decreto del Rettore.

## Art. 7 – Risorse finanziarie

1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 - lettera b -, dell'art. 4 del DM 226/2021, è requisito necessario per l'accreditamento disporre, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre.
2. Sulla base delle risorse disponibili sul bilancio dell'Ateneo e della proposta di ripartizione delle borse di studio avanzata dagli Organi della Scuola di Dottorato, il Consiglio di Amministrazione delibera ogni anno, contestualmente all'attivazione del ciclo di Dottorato, il piano di assegnazione delle borse di studio per la frequenza ai Corsi. Il Consiglio di Amministrazione si esprime previo parere obbligatorio del Senato Accademico, tenuto conto degli esiti, in termini di efficienza ed efficacia, di ogni Corso di Dottorato quali emergono dal processo di valutazione interno da svolgersi ai sensi dell'art. 13 del DM 226/2021.
3. Borse di Dottorato aggiuntive possono essere finanziate o co-finanziate dai Dipartimenti anche tramite accordi con enti pubblici e privati.

## Art.8 – Valutazione dei Corsi di Dottorato di ricerca

1. La valutazione periodica dei Corsi di Dottorato è effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo in collaborazione con la Scuola di Dottorato e con il supporto del Presidio della Qualità di Ateneo. La valutazione è condotta nell'ambito del processo di assicurazione della qualità, della progettazione, della pianificazione e organizzazione, del monitoraggio e del miglioramento delle attività connesse alla formazione dottorale in conformità agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA).
2. La Scuola di Dottorato relaziona periodicamente agli Organi di governo circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei Corsi di Dottorato attivati.

## TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

### Art. 9 - Organi dei Corsi di Dottorato di ricerca

1. Sono organi di ciascun Corso di Dottorato il/la Coordinatore/Coordinatrice ed il Collegio Docenti del Corso.

#### 9.1 Il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Dottorato

1. Il/la Coordinatore/Coordinatrice è un/una docente in possesso dei requisiti definiti dalla normativa vigente, eletto/a dai componenti del Collegio Docenti del Corso, all'interno di una lista di candidature certificata da un Comitato ai sensi del comma 4.
2. Il Coordinatore/la Coordinatrice può anche essere un/una Dirigente di Ricerca di un ente italiano o estero. In ogni caso il Coordinatore/la Coordinatrice deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e deve inoltre soddisfare i requisiti scientifici previsti dalla normativa vigente.
3. La funzione di Coordinatore/Coordinatrice può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
4. A valle del processo di presentazione delle candidature, il Consiglio della Scuola nomina un Comitato che avrà il compito di verificare che le candidature presentate soddisfino i requisiti ministeriali di idoneità e di comporre la lista certificata delle candidature.
5. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti in forma associata con altre università, l'individuazione del Coordinatore/della Coordinatrice è demandata agli accordi di convenzione o consorzio.
6. La durata del mandato è triennale. La riconferma nell'incarico è possibile per una volta sola. In caso di dimissioni anticipate, il nuovo Coordinatore/la nuova Coordinatrice resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del precedente Coordinatore/Coordinatrice.
7. Il Coordinatore/la Coordinatrice è chiamato/a a dirigere, per capacità ed esperienza, il Corso di Dottorato ed è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
  - a. coordina ed organizza le attività formative e di gestione del Corso di Dottorato;
  - b. promuove le attività del Corso volte all'attrazione di candidature e di risorse economiche;
  - c. compone, con il concorso del Collegio Docenti, le proposte di insegnamenti di terzo livello di propria competenza che inoltra al Consiglio della Scuola per l'approvazione;
  - d. è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso di Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
  - e. partecipa alla realizzazione delle iniziative della Scuola in tema di internazionalizzazione;
  - f. esprime parere obbligatorio in merito all'attivazione delle borse di Dottorato;
  - g. convoca e presiede il Collegio Docenti;
  - h. convoca almeno una volta l'anno il *Comitato di consultazione* del Corso di Dottorato;
  - i. cura la comunicazione interna tra il Collegio, i Dipartimenti interessati e la Scuola;
  - j. garantisce l'aggiornamento delle informazioni relative al Corso di dottorato e alle specifiche attività di ricerca sul sito web dell'Ateneo;

- k. autorizza le attività fuori sede e le attività didattiche esterne dei/delle dottorandi/e;
- l. relaziona annualmente sull'attività del Corso di dottorato nel/nei Consiglio/i di Dipartimento interessato/i;
- m. può nominare uno o più Vice-Coordinatori/Vice-Coordinatrici, scelti/e all'interno del Collegio Docenti, in grado di sostituirlo/a nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento;
- n. può individuare eventuali referenti delegati per specifiche tematiche (es. autorizzazione delle attività formative esterne dei dottorandi e delle dottorande);
- o. espleta le funzioni per le quali sia stato delegato/a dal Collegio Docenti.

## 9.2 Il Collegio Docenti del Corso di Dottorato

1. Il Collegio Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato, sovrintende al complesso delle attività formative del Corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei/delle dottorandi/e attraverso l'identificazione dei loro Supervisor, verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.
2. Prestando attenzione all'equilibrio di genere, il Collegio deve essere composto da minimo dodici componenti, di cui almeno la metà docenti universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte ricercatori/ricercatrici di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche ricercatori/ricercatrici appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. Ai fini dell'accREDITAMENTO, sono assimilati ai Ricercatori di ruolo, i Ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 240/2010.
3. Possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti ed esperte, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato.
4. Fanno parte del Collegio, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi due rappresentanti degli/delle studenti/studentesse eletti/e dagli/dalle iscritti/e in conformità con quanto disposta dal *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e in altri organi collegiali*. I suddetti rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli/delle iscritti/e e l'organizzazione dell'esame finale. Durano in carica due anni.
5. A discrezione del Collegio Docenti, in casi di provato interesse scientifico, rappresentanti di enti pubblici e privati presso cui si svolge la ricerca e di enti esterni finanziatori di borse di Dottorato possono essere aggregati al Collegio, senza diritto di voto e limitatamente alle riunioni che li riguardano.
6. La composizione del Collegio Docenti deve rispettare le disposizioni ministeriali relative ai requisiti per l'accREDITAMENTO. Ovvero, i ricercatori/ricercatrici appartenenti al Collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, e i/le docenti di prima e seconda fascia di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. I componenti dei Collegi appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
7. Nel caso di Dottorati di ricerca attivati in forma associata, la composizione del Collegio Docenti deve assicurare un'equilibrata presenza di docenti appartenenti a tutti gli enti partecipanti, garantendo altresì il rispetto dei requisiti ministeriali per l'accREDITAMENTO.
8. La composizione del Collegio Docenti è aggiornata annualmente con delibera del Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato. I Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato disciplinano le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al Collegio Docenti nel rispetto di principi di trasparenza e pubblicità. Nel caso di candidature di docenti afferenti ad altri Atenei, l'ammissione è subordinata al nulla osta dell'organo competente dell'Ateneo di appartenenza.

9. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata, come indicato all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento, ivi compresi i Corsi di Dottorato industriale e i Corsi di Dottorato di interesse nazionale, di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 del presente Regolamento.
10. La partecipazione di docenti del Politecnico di Torino a Collegi di Corsi attivati da altri Atenei è subordinata al nulla osta da parte del Senato Accademico. I/le docenti garanti del requisito minimo di cui all'art. 4 comma 1 lettera del DM 226/2021 non possono appartenere ad altri Collegi di Dottorato su base nazionale.
11. Il Collegio Docenti ha i seguenti compiti di proposizione e controllo delle attività programmate dal Corso di Dottorato e, in accordo con le modalità operative della Scuola, assume le conseguenti deliberazioni:
  - a. approva il curriculum formativo e di ricerca di ciascun/a dottorando/a e ne individua i/le Supervisor e uno o più co-Supervisor;
  - b. propone al/alla Coordinatore/Coordinatrice l'offerta didattica di terzo livello attinente allo specifico Corso di Dottorato;
  - c. propone i nominativi dei titolari di insegnamento interni, acquisito il parere del/della Direttore/Direttrice di Dipartimento di afferenza;
  - d. propone l'affidamento diretto di incarichi di titolarità a personale docente di altra università o a soggetti esperti di alta e documentata qualificazione, desumibile dai relativi CV;
  - e. attribuisce l'affidamento di incarichi di collaborazione didattica a personale docente interno, acquisito il parere del Direttore/della Direttrice di Dipartimento di afferenza o, in assenza, delibera l'affidamento diretto a personale docente esterno o soggetti esperti di alta e documentata qualificazione desumibile dai relativi CV o l'eventuale ricorso all'Albo o all'Avviso di vacanza, su proposta del/della titolare dell'insegnamento, ai sensi di quanto stabilito dal *Regolamento per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico*;
  - f. autorizza il/la dottorando/a a svolgere attività lavorative verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca relative al Corso;
  - g. definisce eventuali criteri per le attività formative e di ricerca degli/delle iscritti/e ai Corsi di Dottorato nell'ambito dei vincoli previsti dal presente Regolamento;
  - h. monitora in itinere la continuità e la qualità dell'attività dei/delle dottorandi/e e interviene in caso di deviazione dai criteri definiti;
  - i. su segnalazione motivata del/della Supervisor può deliberare la decadenza del/della dottorando/a dal Corso di Dottorato, anche in corso di anno;
  - j. valuta, alla fine di ciascun anno, la relazione sulle attività svolte dai/dalle dottorandi/e ai fini del giudizio sull'ammissibilità o meno all'anno di corso successivo o all'esame finale;
  - k. valuta, alla fine di ciascun anno, gli esiti del questionario di soddisfazione dei/delle dottorandi/e e assume le necessarie azioni correttive;
  - l. approva le proposte di Dottorato in apprendistato e di Percorsi di Dottorato executive sottoposte dai/delle rispettivi/e responsabili scientifici/scientifiche, ai fini dei conseguenti iter approvativi;
  - m. propone le collaborazioni e gli scambi con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati che svolgono specifica e qualificata attività di ricerca ai fini del migliore svolgimento delle attività dei/delle dottorandi/e;
  - n. valuta annualmente gli/le iscritti/e ai Corsi di Dottorato per l'assegnazione di eventuali premi di qualità;
  - o. approva la concessione della proroga della durata del Corso ai sensi dell'art. 36.
12. Il Collegio Docenti si riunisce almeno due volte all'anno anche in via telematica. Delle sedute è redatto un verbale, che viene trasmesso al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo e reso disponibile ai componenti del Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato.

13. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai componenti del Collegio nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo in materia.

## Art. 10 - Regolamento dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato si dotano di un Regolamento che, nel rispetto della normativa vigente, delle previsioni contenute nel presente Regolamento e nelle *Modalità Operative* disciplina:
  - a. criteri di accettazione delle domande di partecipazione al Collegio Docenti;
  - b. organizzazione interna del Collegio Docenti (es. eventuali Commissioni, deleghe);
  - c. procedure per la definizione, monitoraggio e revisione degli obiettivi formativi e delle tematiche di ricerca;
  - d. procedure per la definizione e l'aggiornamento dell'offerta formativa del Corso di dottorato;
  - e. diritti e doveri degli iscritti ai Corsi di Dottorato, per quanto non previsto dal presente Regolamento, assicurando la parità di trattamento dei/delle dottorandi/e dell'Ateneo;
  - f. tipologia delle prove di ammissione e i punteggi minimi per il loro superamento; le modalità e i criteri per i passaggi d'anno, per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento;
  - g. nell'ipotesi di articolazione in curricula, l'eventuale modalità di individuazione di un/una Responsabile scientifico/a.
2. Il Regolamento del Corso può inoltre prevedere disposizioni in materia di attività didattica, scientifica e organizzativa.
3. Il Regolamento, redatto in conformità con lo schema-tipo adottato dagli Organi dell'Ateneo, è proposto dal Collegio Docenti all'approvazione del Senato Accademico (previo parere del Consiglio di Amministrazione), acquisito il parere del Consiglio della Scuola di Dottorato.

## Art. 11 – Offerta didattica

1. 1. Nell'ottica di promuovere l'interdisciplinarietà, multidisciplinarietà e la transdisciplinarietà, la Scuola di Dottorato provvede alla definizione, anche in collaborazione con uno o più Dipartimenti, all'organizzazione e alla gestione di uno specifico catalogo di insegnamenti di terzo livello dottorale caratterizzato da:
  - a. **Insegnamenti tecnico-specialistici (*hard skill*):** si tratta di insegnamenti caratterizzanti l'offerta didattica di terzo livello finalizzati all'approfondimento delle conoscenze tecnico-specialistiche. Sono proposti dal Collegio Docenti di ciascun Corso di Dottorato al Consiglio della Scuola che delibera annualmente l'offerta degli insegnamenti di terzo livello, in coerenza con il processo di assegnazione delle coperture didattiche dei corsi di studio di primo e secondo livello.
  - b. **Insegnamenti di carattere trasversale (*soft skill*):** si tratta di insegnamenti su tematiche trasversali (*soft skills*) che integrano l'offerta tecnico-specialistica. Sono proposti dal/dalla Direttore/Direttrice della Scuola di Dottorato, anche in consultazione con i Collegi, e deliberati dal Consiglio della Scuola di Dottorato, sulla base dei criteri di priorità e congruità e nei limiti delle risorse assegnate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
  - c. **Insegnamenti su invito (*guest lecture*):** si tratta di insegnamenti mediamente più brevi rispetto agli insegnamenti hard e soft skill tenuti da soggetti esterni di comprovata eccellenza scientifica a livello internazionale, su argomenti di alto livello, scientifico particolarmente innovativi e/o di frontiera tecnologica. Sono proposti dal Coordinatore del Corso di Dottorato, acquisito il visto del/della Direttore/Direttrice di Dipartimento cui l'iniziativa afferisce con l'indicazione dei nominativi e dei CV dei/delle docenti proposti/e. Sono deliberati dal Consiglio della Scuola che ne assegna il contributo economico da erogare al Dipartimento che li organizza nell'ambito delle risorse assegnate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Gli insegnamenti di cui alla lettera a., b. e c. del precedente comma sono di norma erogati in presenza. In fase di approvazione degli insegnamenti da parte della Scuola di Dottorato può essere autorizzata anche la modalità di erogazione a distanza.
3. Tutti gli insegnamenti di terzo livello dottorale devono prevedere una verifica finale.
4. Il catalogo degli insegnamenti di terzo livello è organizzato secondo un calendario delle lezioni comunicato ai/alle dottorandi/e con congruo anticipo.

## Art. 12 - Progetto formativo

1. Il Progetto formativo del/della dottorando/a, a cui va attribuito un titolo, consiste:
  - a. nello sviluppo, sotto la guida del/della Supervisor e di uno/a o più co-Supervisor, di un programma di ricerca individuale riferito ad un ambito disciplinare specifico fra quelli su cui è incentrato il Corso;
  - b. nella frequenza di attività didattiche complementari alla ricerca. Il Progetto formativo potrà contenere insegnamenti di II o III livello qualora il dottorando/a non li abbia seguiti precedentemente e previa autorizzazione del Supervisor.
2. Il Progetto formativo è approvato dal Collegio Docenti.
3. L'ammissione all'esame finale è disposta dal Collegio Docenti previo soddisfacimento dei requisiti minimi di frequenza e/o punteggio degli insegnamenti *hard skill* e *soft skill* nonché dei requisiti minimi dell'attività di ricerca. Tali requisiti sono definiti nelle *Modalità operative* approvate dal Consiglio della Scuola.
4. Nel rispetto di tali vincoli, i Regolamenti dei Corsi di Dottorato potranno prevedere specifici requisiti di frequenza e/o punteggio anche per i passaggi d'anno.
5. Le attività formative a carattere tecnico-specialistico e trasversali frequentate all'esterno dell'Ateneo sono soggette ad una procedura autorizzativa, di cui alle *Modalità operative*. Non sono riconosciuti i corsi di lingua o cultura straniera e i corsi degli Ordini professionali.
6. Per ciascuna attività didattica esterna è previsto un riconoscimento massimo pari a trenta ore, di norma in presenza di verifica finale. Il Collegio Docenti del Corso di Dottorato ha facoltà di ridurre il numero di ore riconosciute in base a criteri disposti dal Regolamento dello specifico Corso di Dottorato.
7. Le attività formative svolte dai/dalle dottorandi/e in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*Diploma Supplement*).

## Art. 13 - Durata del Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato attivati al Politecnico di Torino hanno di norma durata triennale, salvo quanto diversamente disposto nei casi di cui all'art. 7 del DM 226/2021. La durata del Corso potrà essere aumentata nel caso di accordi internazionali o in presenza di convenzioni con aziende o enti.

## Art. 14 – Supervisor e co-Supervisor

1. A ciascun/a dottorando/a il Collegio Docenti assegna un tema di ricerca ed un/una Supervisor accademico/a afferente all'Ateneo e uno o più co-Supervisor.
2. I co-Supervisor sono scelti/e dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso.
3. Almeno uno tra Supervisor e co-Supervisor deve essere in possesso dei requisiti richiesti ai/alle componenti del Collegio Docenti.
4. Il/la Supervisor, coadiuvato/a da uno/a o più co-supervisor, ha il compito di:
  - a. guidare ed assistere il/la dottorando/a nella formulazione del Piano formativo, anche con il supporto della *Declaration of Intent (DOI)*;
  - b. monitorare la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti alla realizzazione del programma di ricerca inserito nel Progetto formativo proposto al/alla dottorando/a;
  - c. accompagnare il/la dottorando/a nella scelta delle attività didattiche esterne e delle attività fuori sede verificandone la congruenza con il suo Progetto formativo;

- d. seguire l'intero percorso formativo del/la dottorando/a, in qualità di principale responsabile e referente presso il Collegio Docenti delle attività svolte e dello stato di avanzamento della sua ricerca, anche con riferimento al rispetto dei principi di etica che guidano la comunità scientifica internazionale e ai principi del Codice Etico di Ateneo;
  - e. fornire al Collegio Docenti la relazione ed il giudizio per l'ammissione del/della dottorando/a all'anno successivo o all'esame finale;
  - f. segnalare immediatamente per iscritto al Coordinatore/alla Coordinatrice le situazioni critiche compresa l'assenza ingiustificata del/della dottorando/a. Il Coordinatore/la Coordinatrice ne darà notizia al Collegio Docenti, che potrà deliberare la decadenza del/della dottorando/a anche in corso di anno.
5. Al fine di supportare la/il dottoranda/o nella pianificazione del suo Piano formativo e agevolare e rendere più proficuo il confronto, il/la Supervisor e il/la co-Supervisor dovranno sottoscrivere con la/il dottoranda/o la *Declaration of Intent* (DoI) prima possibile e, comunque entro i primi sei mesi di attività, aggiornandola, se necessario, all'inizio dei successivi due anni.
  6. I/le Supervisor e i/le co-Supervisor non appartenenti al Collegio Docenti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Collegio stesso.
  7. La sostituzione del/la Supervisor o dei/delle co-Supervisor è considerato un evento eccezionale, che deve essere adeguatamente motivato con una richiesta formale e documentata, sottoposta al Collegio Docenti.

## TITOLO V – FORME DI COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E GLI ENTI ESTERNI

### Art. 15 - Collaborazione con le imprese e gli enti esterni

1. La Scuola di Dottorato promuove il confronto con il sistema socio-economico ed il coinvolgimento attivo delle industrie tecnologicamente più avanzate e degli enti più attivi dal punto di vista della riflessione scientifica e culturale per lo sviluppo di attività congiunte di formazione e ricerca attraverso un intenso interscambio di conoscenze e l'utilizzazione integrata delle competenze.
2. La Scuola di Dottorato promuove convenzioni o intese di collaborazione mirate al finanziamento di una o più borse di Dottorato con grandi, piccole e medie imprese, imprese artigianali, enti territoriali, associazioni culturali e altri soggetti esterni all'amministrazione universitaria.
3. Le convenzioni, di cui al presente articolo e ai successivi artt. 16 e 17 sono approvate, salvo specifiche deleghe, dal Consiglio di Amministrazione e devono comunque prevedere che:
  - a. la formazione del/della dottorando/a rimanga sotto la responsabilità dell'università, fermo restando che al/alla Supervisor accademico/a designato/a dal Collegio Docenti possa essere affiancato un/una co-Supervisor esterno/a, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal/dalla dottorando/a presso quest'ultimo;
  - b. eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale siano regolati da specifici accordi.

### Art. 16 - Dottorato in esercizio di apprendistato

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015 e della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, è possibile svolgere un percorso di alta formazione in esercizio di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca ed essere contemporaneamente assunti/e, con contratto di apprendistato, da un'impresa e da enti esterni.
2. Coloro che risultano selezionati/e sono ammessi/e al Dottorato senza borsa di studio e assunti/e presso l'azienda con contratto di apprendistato di durata equivalente a quella del percorso formativo.
3. Ai fini dell'erogazione delle attività formative e della supervisione, il Politecnico di Torino e l'impresa adottano adeguate forme di coordinamento ed integrazione lungo l'intera durata del contratto che sono regolate attraverso una specifica convenzione.

4. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi della normativa vigente termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.
5. Il/la dottorando/a è pertanto sottoposto/a a tutti gli obblighi previsti per i/le dottorandi/e del suo Corso; qualora, per qualsiasi ragione, dovesse abbandonare il Corso di Dottorato, sarà risolto anche il contratto di apprendistato e viceversa.
6. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca in esercizio di apprendistato coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Dottorato di ricerca e per l'assunzione in apprendistato. La valutazione comparativa delle candidature e la pubblicazione dei risultati saranno effettuate da un'apposita commissione giudicatrice, composta prestando attenzione all'equilibrio di genere e che può includere rappresentanti dell'azienda.

## Art. 17 – Dottorato industriale e Percorsi executive

1. L'Ateneo, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di "Dottorato industriale", anche come parte della denominazione, per i Corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni disciplinano:
  - a. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
  - b. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato;
  - c. i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei/delle dottorandi/e.
4. I bandi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, possono:
  - a. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
  - b. destinare una quota dei posti disponibili ai/alle dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi/e al Dottorato a seguito di superamento di relativa selezione.
5. Al fine di favorire l'interazione e l'integrazione tra la ricerca universitaria, le imprese e gli enti esterni, è possibile attivare, oltre ai Corsi di cui ai commi precedenti, singole posizioni di Dottorato, denominate Percorsi executive, all'interno di Corsi già accreditati, per dipendenti di imprese mediante stipula di idonea convenzione. I/le dipendenti di imprese che richiedono di ricoprire tali posizioni sono ammessi/e al Dottorato a seguito di superamento delle relative selezioni.

## Art. 18 – Dottorati di interesse nazionale

1. Si definisce di interesse nazionale un corso di Dottorato che presenta i seguenti requisiti:
  - a. contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei Corsi di Dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma Nazionale per la Ricerca o dei relativi Piani nazionali;

- b. prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei/delle docenti e dei/delle dottorandi/e ed eventuali forme di co-tutela;
  - c. prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 7, comma 4 del presente Regolamento, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei/delle dottorandi/e;
  - d. prevede, per ciascun ciclo di Dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi della normativa vigente, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del/la dottorando/a è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
2. Le borse di studio per il Dottorato di interesse nazionale sono assegnate con le modalità previste nel bando di ammissione, da parte di una commissione formata in modo da prestare attenzione all'equilibrio di genere e assicurare la partecipazione di componenti stranieri/e o esterni/e ai soggetti convenzionati.

## Art. 19 - Partecipazione a Dottorati esterni

1. L'Ateneo può aderire a Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa in altre università, nelle forme indicate all'art. 3 del DM 226/2021.
2. La proposta di adesione, avanzata dal personale docente e ricercatore interessato, deve riportare il parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti ai quali questi afferiscono, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. L'adesione a Dottorati esterni è approvata a condizione che vi partecipi un congruo numero di docenti dell'Ateneo.
3. È consentito al personale docente e ricercatore che non partecipa a Corsi di Dottorato dell'Ateneo di collaborare a titolo personale a Corsi di Dottorato con sede presso altre Università, su autorizzazione del Senato Accademico.

## TITOLO VI – INTERNAZIONALIZZAZIONE

### Art. 20 – Internazionalizzazione del Dottorato

1. Il Politecnico di Torino considera strategica la dimensione internazionale del Dottorato di ricerca e sostiene la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca; promuove e sostiene la mobilità internazionale di dottorandi/e, docenti e ricercatori/ricercatrici; promuove la partecipazione dei/delle dottorandi/e a progetti internazionali di formazione e di ricerca, anche col rilascio di titoli doppi o congiunti, sulla base di specifici accordi.
2. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Torino può prevedere una quota di posti riservati a laureati/e in Università estere, ovvero a borsisti/e di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; una quota delle borse e delle altre fonti di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di Dottorato.
3. Nel caso di posti riservati, di cui al precedente comma 2, possono essere previste procedure di ammissione differenziate. Progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono prevedere specifiche modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.
4. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento delle attività di ricerca di alto livello internazionale, è possibile attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità.

## Art. 21 - Accordi di co-tutela di Dottorato

1. Al fine di promuovere e agevolare la cooperazione internazionale nell'ambito del Dottorato, l'Ateneo stipula con altre università e istituzioni estere convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela.
2. L'accordo di co-tutela di Dottorato richiede lo svolgimento di un periodo di ricerca alternato presso il Politecnico di Torino e l'università partner per l'elaborazione di una tesi, sviluppata sotto la supervisione di due Supervisor di tesi, uno per ciascuna università, ed il conseguimento del titolo di Dottorato presso entrambe le istituzioni coinvolte. La presenza presso le strutture di ricerca del Politecnico di Torino di norma non dovrà essere inferiore ai diciotto mesi.
3. Le modalità di attivazione, di svolgimento delle attività formative e di ricerca del Dottorato in co-tutela ed i requisiti per il rilascio del titolo sono disciplinati da apposita convenzione a firma del/la Direttore/Direttrice della Scuola secondo lo schema definito dal Consiglio di Amministrazione e sono dettagliate nelle *Modalità operative*.

## TITOLO VII – AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

### Art. 22 - Ammissione ai Corsi di Dottorato

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte di una Commissione di Ateneo, mediante idonea valutazione comparativa delle candidature pervenute, sulla base di una selezione a evidenza pubblica. Tale valutazione comparativa è effettuata da una Commissione giudicatrice – formata in modo da prestare attenzione all'equilibrio di genere – per ciascun Corso di Dottorato ed ha ad oggetto le motivazioni, la preparazione, la capacità e la professionalità del/della candidato/a e la sua predisposizione alla ricerca negli ambiti scientifici dello specifico Corso di Dottorato.
2. Possono accedere ai Corsi di Dottorato di ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea magistrale o di titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, che non sono già stati dichiarati equipollenti alla laurea magistrale da un'università italiana, è valutata da un'apposita Commissione di Ateneo, formata prestando attenzione all'equilibrio di genere. La dichiarazione di idoneità ha valore ai soli fini dell'ammissione al concorso di Dottorato.
4. Il Consiglio della Scuola stabilisce i requisiti per l'ammissione ai Corsi di Dottorato e i criteri di valutazione delle candidature che vengono annualmente pubblicati nel bando di concorso e sul sito della Scuola.
5. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti in forma associata, le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi di convenzione o consorzio.

### Art. 23 - Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore, su proposta del Collegio Docenti e sentito il Consiglio di Dipartimento, nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei/lle candidati/e, composte da almeno tre componenti scelti tra docenti universitari/e di ruolo, prestando attenzione all'equilibrio di genere. Nel caso di Dottorati istituiti in forma associata con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, possono far parte della Commissione i primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di tali enti. Ai fini della valutazione dell'idoneità per una o più borse a tema, la Commissione giudicatrice può avvalersi di esperti esterni/e e in tal caso il verbale finale sarà corredato dal parere sottoscritto dagli esperti/e sull'idoneità dei/lle candidati/e che concorrono per le borse a tema.
2. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle candidature, predisponde la graduatoria di merito e attribuisce le borse di Dottorato.
3. Agli atti della Commissione giudicatrice, approvati con Decreto Rettorale, è assicurata adeguata pubblicità.

## Art. 24 - Bando di ammissione

1. 1. Il bando per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, emanato dal Rettore del Politecnico di Torino, almeno una volta all'anno, è redatto in italiano e in inglese in conformità con quanto disciplinato nel presente Regolamento e secondo le modalità operative della Scuola.
2. I bandi sono pubblicizzati in via telematica per almeno trenta giorni sul sito web del Politecnico, sul sito europeo Euraxess e su quello del MUR.
3. Il bando di ammissione indica:
  - a. i Corsi di Dottorato approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  - b. i posti disponibili per ciascun Corso di Dottorato;
  - c. le borse di studio per ciascun Corso di Dottorato, le eventuali borse a tema e i criteri di assegnazione;
  - d. il numero dei contratti di apprendistato e di eventuali altre fonti di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università;
  - e. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
  - f. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - g. i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti;
  - h. le modalità di formulazione delle graduatorie;
  - i. le modalità di assegnazione delle borse di studio;
  - j. l'ammontare della borsa di studio;
  - k. le modalità per l'immatricolazione ai Corsi di Dottorato;
  - l. i contributi a carico di coloro che si iscrivono ai Corsi di Dottorato.
4. I singoli bandi di ammissione possono eventualmente prevedere i termini per l'ammissione di idonei/ee al Corso in caso di rinuncia dei/delle vincitori/vincitrici o se si rendano disponibili ulteriori risorse.

## Art. 25 - Trasferimenti da altre università

1. Coloro che abbiano frequentato per almeno un anno un Corso di Dottorato di ricerca presso un'altra università, italiana o straniera, o che abbiano svolto un'attività di alta formazione e ricerca riconosciuta dalla Scuola come equivalente, possono chiedere nulla osta preventivo all'iscrizione al secondo anno di Corso di Dottorato presso il Politecnico di Torino alle seguenti condizioni:
  - a. che esista fra i Corsi di Dottorato che afferiscono alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino corrispondente Corso di Dottorato con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
  - b. che il/la dottorando/a documenti gli insegnamenti superati con profitto nella università di provenienza e che tali insegnamenti vengano riconosciuti, dal Collegio Docenti interessato, come equivalenti a quelli richiesti dal Corso di Dottorato del Politecnico per l'accesso al secondo anno;
  - c. che il/la dottorando/a superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio Docenti interessato;
  - d. che il/la dottorando/a risulti ammesso/a al secondo anno dal Collegio Docenti dell'università di provenienza.
2. Nel caso venga concesso il nulla osta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno, in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso nel limite massimo di posti programmati per il Corso di Dottorato ricevente.
3. Il Collegio Docenti interessato stabilisce le attività riconoscibili in riferimento agli insegnamenti seguiti con profitto presso l'università di provenienza e individua il/la docente Supervisor.

## TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEI/DELLE DOTTORANDI/E

### Art. 26 - Frequenza dei corsi di Dottorato, obblighi e incompatibilità

1. Il Corso di Dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatto salvo quanto disposto agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.
2. Il/la dottorando/a è uno/a studente/studentessa universitario/a iscritto/a ad un corso di formazione di terzo livello e può avere contemporanea iscrizione ad un altro corso in conformità con la L. 33/2022 e il D.M. attuativo 930/2022. Per quanto non disciplinato dalla norma, ed in particolare la compatibilità della doppia iscrizione a un corso di dottorato e a un master universitario di I o II livello o a un altro corso di dottorato (con esclusione dei casi di dottorati in co-tutela per cui vale quanto disposto al precedente art.21), la valutazione è rimandata al Collegio Docenti dello specifico corso di dottorato interessato perché verifichi che le modalità di frequenza consentano di seguire correttamente le attività dei due corsi.
3. Il/la dottorando/a segue un percorso formativo finalizzato al conseguimento di un titolo, e in quanto tale ha i diritti e i doveri di uno/a studente/studentessa. È inoltre inserito/a nelle attività di ricerca dei Dipartimenti e pertanto è da considerarsi, anche in riferimento alle direttive europee, un/una ricercatore/ricercatrice in formazione (*early stage researcher*).
4. Ciascun/a dottorando/a ha l'obbligo di ottemperare al progetto formativo assegnato dal Collegio Docenti e, in particolare deve:
  - a. frequentare gli insegnamenti previsti e svolgere continuativamente le attività di studio e di ricerca che si sviluppano nel Dipartimento in cui è inserito/a;
  - b. presentare al Collegio Docenti, alla fine di ciascun anno, una relazione dettagliata sulle attività formative e di ricerca svolte, ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale. I singoli Corsi di Dottorato possono prevedere ulteriori e diverse forme di valutazione della attività di formazione e ricerca.
5. Ciascun/a dottorando/a ha inoltre l'obbligo di:
  - a. rispettare le politiche dell'Ateneo sull'accesso aperto.
  - b. mantenere aggiornate le proprie informazioni e dati (es. cruscotto, IRIS, ecc.) e compilare il questionario di soddisfazione sul percorso previsto dall'Ateneo
  - c. chiedere l'autorizzazione preventiva per lo svolgimento di attività lavorative non previste nel Progetto formativo, presentando la documentazione ritenuta necessaria dal Collegio Docenti.
6. Il/la dottorando/a può svolgere periodi di formazione o ricerca presso altre università, Istituti di ricerca, centri e laboratori, aziende italiani fino ad un massimo di diciotto mesi complessivi nel triennio, concordati con il supervisor. Durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all'università di appartenenza, i/le dottorandi/e sono tenuti a relazionarsi con il/la Supervisor e a sostenere le previste verifiche con le modalità definite dal Collegio Docenti. Eventuali eccezioni alla predetta regola per i Corsi di Dottorato in apprendistato e per i percorsi executive. devono essere approvate dal Collegio dei docenti.
7. Per ciascun/a dottorando/a è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero. Ad essi/e va assicurato un budget aggiuntivo pari almeno al 50% della borsa, parametrato su un periodo di ricerca all'estero pari ad un massimo di dodici mesi (tale periodo può essere esteso a diciotto mesi per i dottorati in co-tutela o in forma associata con istituzioni straniere). La disposizione di cui al presente comma non si applica ai/alle dottorandi/e di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
8. La durata complessiva dei periodi fuori sede di cui ai cc. 6 e 7 non può comunque superare i diciotto mesi.
9. A ciascun/a dottorando/a con o senza borsa è assicurato un budget per il sostegno dell'attività di ricerca di importo pari almeno al 10% del valore della borsa; con riferimento ai Dottorati di interesse nazionale

il valore di tale budget deve essere pari al 20% dell'importo della borsa. Nel caso di posizioni di dottorato di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento l'Ateneo potrà regolare la copertura di tali importi con le imprese partner.

10. Il Collegio Docenti, previa richiesta da parte del/della dottorando/a, può autorizzare lo svolgimento di limitate attività lavorative retribuite non previste nel progetto formativo, purché siano coerenti con esso, non in conflitto d'interessi con l'Ateneo e svolte con modalità e tempi idonei a consentire al/alla dottorando/a lo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche.
11. Nel caso in cui il/la dottorando/a diventi dipendente pubblico o privato durante lo svolgimento del Dottorato di ricerca, il Collegio Docenti provvede a deliberarne l'esclusione dal Corso, fatte salve le seguenti ipotesi:
  - a. che il/la dottorando/a rinunci alla borsa di studio erogata dall'Ateneo e che vi sia il parere favorevole del Collegio Docenti in merito alla compatibilità dell'attività lavorativa con il Corso di Dottorato;
  - b. che il/la dottorando/a sia collocato/a in aspettativa o in congedo dal suo datore di lavoro fino alla fine del suo Corso di Dottorato.
12. In ogni caso la borsa di studio erogata dall'Università non è cumulabile con l'assegno o altro emolumento eventualmente percepito dal/la dottorando/a dipendente pubblico o privato in ragione del collocamento in aspettativa o in congedo.

## Art. 27 – Sospensione della frequenza

1. Fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge, i/le dottorandi/e possono chiedere la sospensione della frequenza del corso per un periodo minimo di un mese e massimo di sei mesi su espressa richiesta nei casi di:
  - a. grave e documentata malattia;
  - b. frequenza di tirocinio formativo attivo;
  - c. gravi e documentati motivi personali e familiari, previa espressa autorizzazione del Collegio Docenti che verificherà altresì la compatibilità della sospensione con l'attività di ricerca condotta.
2. Ai/le dottorandi/e si applicano le norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247.
3. Durante il periodo di sospensione per maternità l'erogazione della borsa di studio è sospesa e differita dell'effettiva durata dell'interruzione. Le procedure per usufruire del congedo per maternità e paternità sono dettagliate nelle *Modalità operative*.
4. Eventuali deroghe alle tempistiche di cui al comma 1 dovranno essere autorizzate, in via eccezionale, dal Consiglio della Scuola di Dottorato, su parere favorevole del Collegio Docenti dello specifico Corso di Dottorato.
5. I periodi di sospensione e i periodi di proroga di cui all'art. 36 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.
6. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Tutte le scadenze relative alla carriera sono posticipate di un periodo pari alla sospensione.

## Art. 28 – Decadenza e rinuncia agli studi

1. Il/la dottorando/a viene dichiarato/a decaduto/a con conseguente chiusura d'ufficio della carriera nei seguenti casi:
  - a. mancata iscrizione all'anno successivo o all'esame finale nei termini previsti, pur avendone titolo;
  - b. mancata discussione all'esame finale entro i termini stabiliti;

- c. cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda nei percorsi di Dottorato Industriale o di Alto Apprendistato per ragioni ascrivibili al/alla dottorando/a stesso/a.
2. Il Collegio Docenti, in qualsiasi momento, può deliberare la decadenza del/la dottorando/a dal Corso in caso di:
  - a. giudizio negativo sull'attività svolta nell'ambito del progetto formativo;
  - b. assenza prolungata e ingiustificata, non approvata dal Collegio Docenti;
  - c. mancato superamento delle valutazioni previste a fine anno;
  - d. svolgimento di attività lavorative al di fuori del progetto formativo non autorizzate preventivamente dal Collegio Docenti;
  - e. qualora il/la dottorando/a diventi dipendente pubblico/a o privato/a durante lo svolgimento del Dottorato di ricerca, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 26 comma 9.
3. La decadenza dal Corso comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa, per chi ne fruisce, a partire dalla data del decreto di decadenza, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 30 c. 7.
4. La decadenza è disposta con decreto rettorale notificato all'/a interessato/a.
5. In qualsiasi momento il/la dottorando/a può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia agli studi comporta l'interruzione dell'eventuale borsa di Dottorato percepita a far data dalla rinuncia e comporta l'estinzione dell'intera carriera di Dottorato. Le modalità operative disciplinano tempi e modalità per effettuare la rinuncia agli studi.

## Art. 29 - Norme di comportamento

1. Tutti/e gli iscritti/e ai corsi di Dottorato sono tenuti/e ad adottare un comportamento conforme ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico del Politecnico di Torino, nei regolamenti di Ateneo e, più in generale, a conformarsi alle pratiche internazionali di integrità della ricerca.
2. Nello svolgimento della propria attività di ricerca devono operare secondo le norme etiche fondamentali della vita universitaria ed in particolare non presentare come proprio il lavoro o il pensiero altrui senza adeguata citazione. A tal fine l'autenticità della tesi è verificata anche tramite specifici applicativi informatici.
3. La violazione dell'etica accademica e degli altri doveri di comportamento comporta la responsabilità disciplinare del/della dottorando/a e il procedimento di accertamento, secondo quanto previsto all'interno del Regolamento Studenti vigente.

## Art. 30 - Borse di studio

1. Le borse di studio hanno decorrenza dall'inizio dell'attività di Dottorato e sono erogate in rate mensili.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il Collegio Docenti ammetta il/la dottorando/a all'anno successivo in seguito alla verifica del completamento delle attività previste.
3. L'importo minimo della borsa di studio è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto 23 febbraio 2022 del Ministro dell'Università e della Ricerca.
4. Per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Coordinatore/Coordinatrice, come previsto all'art.24 del presente Regolamento, è stabilito l'incremento della borsa di studio nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i percorsi di Dottorato in co-tutela con soggetti esteri.
5. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, come previsto dalla normativa vigente. I/le beneficiari/e godono delle tutele e dei diritti connessi.
6. Il/la dottorando/a titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Corso di Dottorato.
7. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi comporta la sospensione del pagamento della borsa. È compito del Supervisor segnalare al Coordinatore e agli uffici tali assenze.

Nel caso l/la dottorando/a non riprenda l'attività nei successivi 30 gg, il Collegio disporrà la decadenza e la borsa non sarà dovuta dal momento della prima sospensione.

8. Le borse di studio assegnate dalla Scuola di Dottorato sono cumulabili con altre borse di studio a meno di differenti disposizioni contenute negli specifici bandi e solo se queste richiedono un impegno che il Collegio Docenti reputi compatibile con le esigenze del Corso di Dottorato.
9. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai/lle percettori/rici di borse di studio erogate direttamente da Stati esteri o beneficiari/e di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

### Art. 31 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato

1. Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino definisce le norme relative ai contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato.
2. La disciplina dei contributi universitari e degli eventuali esoneri è riportata nel *Regolamento sulla contribuzione studentesca* mentre la *Guida alla contribuzione studentesca* riporta importi, scadenze e procedure per il pagamento.

### Art. 32 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica e alla ricerca

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12 comma 3 del DM 14 dicembre 2021, n. 226 e dal precedente art. 26, ai/alle dottorandi/e possono essere attribuiti incarichi, anche retribuiti, di supporto alla ricerca e di limitata collaborazione in supporto alla didattica, previa autorizzazione del Collegio Docenti
2. Tali collaborazioni sono disciplinate nell'ambito del *Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico* e non devono in alcun modo compromettere le attività di formazione alla ricerca del/della dottorando/a.

### Art. 33 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi e delle dottorande

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei/delle dottorandi/e è regolata in coerenza con il *Regolamento d'Ateneo relativo alla proprietà industriale e intellettuale e/o* sulla base di quanto disposto dalle convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con le imprese partner.

## TITOLO IX – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

### Art. 34 - Redazione della tesi di Dottorato

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", si consegue a conclusione del Corso di Dottorato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, può essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio Docenti. Alla tesi è allegata una relazione del/della dottorando/a sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

### Art. 35 – Valutazione della tesi di Dottorato e ammissione all'esame finale

1. In seguito al parere favorevole da parte del Collegio Docenti, la tesi di Dottorato è valutata da almeno due valutatori/valutatrici competenti sulle tematiche oggetto della tesi, di cui almeno uno/una sia docente universitario/a. Tali valutatori/valutatrici non devono appartenere all'Ateneo ed essere esterni

al Collegio Docenti e a eventuali soggetti convenzionati e/o consorziati e/o finanziatori, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali. Le procedure per la nomina dei/delle valutatori/valutatrici sono definite nelle Modalità operative.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi i/le valutatori/valutatrici esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
3. La procedura di ammissione all'esame finale è regolata nelle *Modalità operative* approvate dal Consiglio della Scuola.

## Art. 36 – Proroghe

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il Collegio Docenti può concedere, su richiesta del/la dottorando/a, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
2. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio Docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo.
3. I periodi di proroga di cui ai commi 1 e 2 e di sospensione di cui all'art. 27 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.
4. La procedura per la richiesta di proroghe è definita nelle *Modalità operative* approvate dal Consiglio della Scuola.

## Art. 37 - Esame finale

1. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione la cui composizione, prestando attenzione all'equilibrio di genere, è definita nelle Modalità operative.
2. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. L'esame finale, se la tesi è respinta, non può essere ripetuto e viene disposta l'esclusione dello/a studente/studentessa dal Corso di Dottorato. Le modalità operative normano le procedure per l'attribuzione della lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
3. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore del Politecnico di Torino, subordinatamente al deposito da parte del/la dottorando/a di una copia elettronica della tesi finale nell'archivio aperto di Ateneo, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.
4. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Ateneo deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe Nazionale dei Dottorandi e dei Dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. L'Ateneo provvede inoltre alla trasmissione obbligatoria della tesi presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze.
5. Previa autorizzazione del Collegio Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

## TITOLO X – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 38 - Anno Accademico

1. L'avvio ufficiale dei Corsi di Dottorato può essere fissato in date diverse nel corso dell'anno, così come definite nelle *Modalità operative* e riportate in ciascun bando di ammissione.

## Art. 39 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione e si applica a partire dal XXXVIII ciclo. Per gli/le iscritti/e al XXXVIII ciclo, laddove il presente regolamento determini un inasprimento di vincoli o requisiti, si applicano le disposizioni previste nel Regolamento in Materia di Dottorato emanato con Decreto Rettorale n. 355 del 22 aprile 2022. Per i cicli precedenti si applica il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 899 del 21 ottobre 2021.
2. Per quanto compatibile, il presente Regolamento si applica alle Scuole di Specializzazione; la disciplina di quanto non previsto o non compatibile col presente Regolamento, è contenuta nel Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, alla normativa vigente in tema di dottorati di ricerca, al Decreto Ministeriale 22 marzo 2022, n. 301 contenente le Linee guida per l’accreditamento dei Dottorati di Ricerca, alle *Modalità operative* individuate ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento, e alle regolamentazioni di Ateneo, con specifico riferimento al *Regolamento Generale di Ateneo*, al *Regolamento Didattico di Ateneo* e al *Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico*.